



Prot. n. /FP

CONTRATTO REGOLATO DALLA LEGGE LOCALE

Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato - Personale docente

Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra la Scuola Statale Italiana di Madrid, nella persona del Dirigente scolastico Prof., (C.F.) e il/la Prof./Prof.ssa (C.F.)

Il presente contratto di lavoro, sottoscritto ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n. 64/2017, conformemente agli artt. 84 e da 154 a 166 (ad esclusione degli articoli 157 e 160) del D.P.R. n. 18/1967 e successive modifiche e integrazioni, e stipulato nel rispetto delle disposizioni relative al Personale docente a tempo indeterminato di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Ministeriale MAECI n. 1202/1615 del 4 settembre 2017, è regolato dalla legge locale spagnola e dal Contratto Collettivo di applicazione ¹, come espressamente richiamate nei seguenti articoli. Tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge locale.

Le disposizioni sopraindicate del D.P.R. n. 18/1967 si applicano nella misura in cui non sono contrarie al diritto spagnolo.

Premesso che:

nella Scuola Secondaria di 1° grado è necessario provvedere, mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a:

- a) affidamento di n. 15/18 ore di cattedra nelle classi prime;
- b) delle attività funzionali all'insegnamento

nelle classi con decorrenza successiva alla data dell'apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio del decreto ministeriale MAECI di approvazione del presente contratto;

la Scuola Statale Italiana di Madrid, nella persona del Dirigente Scolastico, Prof.,

stipula

il presente contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il/la docente, cittadino/a, nato/a a (.....) il, codice fiscale ² con numero di assistenza sanitaria e contributiva (domicilio fiscale ³ Comune, Provincia, Regione), residente ⁴ in

Il/La dipendente dichiara di avere preso conoscenza degli artt. 31 e 33 del D.Lvo n. 64/2017 e degli artt. 84 e da 154 a 166 del D.P.R. n.18/1967 e successive modifiche e integrazioni e del Decreto Ministeriale MAECI 1202/1615 del 4 settembre 2017.

Dichiara altresì di essere al corrente della non applicabilità degli articoli 157 e 160 del D.P.R. n. 18/1967.

ART. I

(DIRITTO APPLICABILE)

Il presente contratto di lavoro e le sue eventuali modifiche future sono disciplinati dal diritto spagnolo e dalle norme del diritto italiano citate in premessa, in quanto compatibili con l'ordinamento locale. Qualsiasi questione relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà soggetta al diritto locale.

¹ X Contratto Collettivo di scuole private di regime generale o insegnamento regolato senza alcun livello sovvenzionato pubblicato nel B.O.E. del 26 maggio 2011

² Il codice fiscale deve essere obbligatoriamente indicato per chiunque, indipendentemente dalla nazionalità o dalla forma erariale applicata; dovrà inoltre essere allegata copia del tesserino rilasciato dalla Agenzia delle Entrate o copia della sua attribuzione.

³ Il domicilio fiscale italiano, da determinarsi secondo quanto previsto dall'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973, deve essere obbligatoriamente indicato per i soggetti IRPEF.

⁴ I dati contenuti nel presente modello saranno oggetto della protezione garantita dalla Legge Organica n. 15 del 13 dicembre 1999.



ART. II (MANSIONI CONTRATTUALI)

Il dipendente si dichiara libero da ogni altro impegno professionale incompatibile con quello previsto dal presente contratto. Al dipendente saranno richieste le prestazioni proprie del profilo professionale del docente di Lingua Spagnola, Scienze Sociali per le classi prime della scuola secondaria di 1° grado presso la Scuola Statale Italiana di Madrid⁵.

ART. III (DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

Il presente contratto è di durata indeterminata e avrà inizio successivamente alla data del visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio del decreto ministeriale di approvazione del presente contratto.

Il dipendente non potrà far valere il presente contratto prima della suddetta data.

La durata del periodo di prova sarà di TRE MESI secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo di applicazione.⁶

ART. IV (TRATTAMENTO ECONOMICO)

Il trattamento economico è commisurato alle ore di servizio previste dal presente contratto.

Al dipendente sarà corrisposta una retribuzione annua base lorda di Euro 19.555,57⁷ ai sensi del Contratto Collettivo di applicazione⁸, corrispondente alle ore di servizio previste dall'art. XIV del presente contratto.

Per ogni ora eccedente sarà corrisposta una retribuzione base lorda pari a 16,71⁹ Euro.

Su detta retribuzione saranno applicate le ritenute previdenziali e assistenziali e le ritenute erariali previste dalla normativa spagnola.

Le variazioni della retribuzione, rese necessarie da mutamenti della legge locale, saranno disposte d'ufficio. La retribuzione, da corrispondersi in mensilità posticipate, è comprensiva delle mensilità aggiuntive, che sono state calcolate nella retribuzione stessa.

ART.V (ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI)

Il/La dipendente deve essere iscritto al regime assicurativo obbligatorio locale in vigore alla data della firma del presente contratto.

Gli oneri vengono calcolati come si evince dall'allegato schema di calcolo, (allegato A), che forma parte integrante del presente contratto.

Gli oneri saranno calcolati sul trattamento economico effettivamente percepito.

Le variazioni di detti oneri, derivanti da modifiche del trattamento economico rese necessarie dall'applicazione della normativa locale, saranno disposte d'ufficio.

È a carico dell'Istituto scolastico l'onere della vigilanza periodica sullo stato di salute dei lavoratori.

ART.VI (COMPLEMENTO DI "IMPEGNO")

Il/La dipendente avrà diritto, ove ne ricorrano i requisiti e secondo quanto previsto dall'art. 67 del Contratto Collettivo d'applicazione¹⁰, a una indennità per il complemento di "impegno". Per i contratti a tempo parziale, la cui giornata lavorativa sia inferiore al 60% percepiranno questo complemento proporzionalmente alla giornata lavorativa realizzata.

ART. VII (VIAGGI DI SERVIZIO)

⁵ Bisogna specificare sempre i servizi cui il dipendente verrà prevalentemente adibito, quale risulta dall'autorizzazione ad effettuare l'assunzione.

⁶ X Contratto Collettivo di scuole private di regime generale o insegnamento regolato senza alcun livello sovvenzionato pubblicato nel B.O.E. dell'11 luglio 2018

⁷ Ai sensi dell'art. 31 comma 5 del D.Lvo n. 64/2017 specificare se la retribuzione sia pari a quella dell'analogo personale delle scuole locali oppure se siano corrisposti i tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni. Nel caso in cui la retribuzione non sia in Euro, specificare la valuta utilizzata.

⁸ X Contratto Collettivo di scuole private di regime generale o insegnamento regolato senza alcun livello sovvenzionato pubblicato nel B.O.E. dell'11 luglio 2018

⁹ Inserire il parametro.

¹⁰ X Contratto Collettivo di scuole private di regime generale o insegnamento regolato senza alcun livello sovvenzionato pubblicato nel B.O.E. dell'11 luglio 2018



Per i viaggi di servizio si applica il trattamento previsto dall'art.159 del D.P.R. n.18/1967 in quanto compatibile con il diritto spagnolo in vigore alla data della firma del presente contratto.

ART. VIII (CONGEDO ORDINARIO ANNUALE)

Il dipendente beneficerà dei periodi di congedo ordinario rapportati al servizio prestato.

Le modalità del congedo ordinario sono definite secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo d'applicazione¹¹, in considerazione delle esigenze di servizio.

Il/La dipendente non potrà rinunciare al congedo ordinario. Nel caso in cui non sia possibile usufruirne per esigenze di servizio il dipendente avrà diritto alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito.

ART. IX (FESTIVITÀ)

Le parti convengono che il calendario delle festività sarà preventivamente comunicato ogni anno dal datore di lavoro.

ART. X (ASSENZE PER MALATTIA)

In caso di malattia, il/la dipendente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione locale, quali risultano in sintesi dall'allegato B, che forma parte integrante del presente contratto.

ART. XI (CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ)

In caso di congedo per maternità il/la dipendente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione locale quali risultano in sintesi dall'allegato C, che forma parte integrante del presente contratto.

ART. XII (CONGEDO PARENTALE)

Il/La dipendente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione locale quali risultano in sintesi dall'allegato D, che forma parte integrante del presente contratto.

ART. XIII (PERMESSI)

1 - PERMESSI RETRIBUITI:

Il/La dipendente beneficerà delle disposizioni del Contratto Collettivo di applicazione¹² che prevede all'articolo 46 in materia di congedi retribuiti:

- 15 giorni per matrimonio, con preavviso di almeno 15 giorni;
- 3 giorni per la nascita di un figlio o per un familiare consanguineo o affine fino al secondo grado nel caso di intervento chirurgico con ricovero ospedaliero o malattia grave, incidente, ricovero ospedaliero o decesso o intervento chirurgico senza ricovero che richieda riposo domiciliare.
- Nel caso sia necessario recarsi in altra Comunità Autonoma o Isola la durata del permesso è di 5 giorni. Per i lavoratori stranieri è altresì previsto l'incremento di un giorno qualora sia necessario recarsi in un'altra nazione;
- 1 giorno per il cambio del domicilio abituale;
- per il tempo necessario al compimento di un dovere di carattere pubblico o personale;
- 1 giorno per matrimonio di un familiare consanguineo o affine fino al secondo grado;
- per assolvere funzioni sindacali o di rappresentanza del personale nei termini stabiliti dalla norma;
- per effettuare esami prenatali e tecniche di preparazione al parto, previo avviso e giustificazione della necessità di realizzare tali prove durante l'orario di lavoro.

2 - PERMESSI NON RETRIBUITI

¹¹ X Contratto Collettivo di scuole private di regime generale o insegnamento regolato senza alcun livello sovvenzionato pubblicato nel B.O.E. dell'11 luglio 2018

¹² X Contratto Collettivo di scuole private di regime generale o insegnamento regolato senza alcun livello sovvenzionato pubblicato nel B.O.E. dell'11 luglio 2018



SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID

Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID ☎ 91.533.05.39 fax 91.534.58.36

✉ dsga@scuolaitalianamadrid.org 🌐 ✉ amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it

L'articolo 47 del contratto collettivo d'applicazione prevede fino a quindici giorni di permesso non retribuito, che dovrà essere concesso se richiesto con almeno quindici giorni di preavviso.

Qualora altro dipendente stesse usufruendo della medesima tipologia di permesso, il Dirigente, sentito il rappresentante legale dei lavoratori, deciderà tenendo in considerazione le necessità di servizio.

ART. XIV (DURATA E ORARIO DI LAVORO)

L'orario di lavoro settimanale è di 15/18 ore complessive, ripartite su cinque giorni lavorativi. Alle ore sopra indicate si aggiungono le ore per attività funzionali all'insegnamento inerenti alla funzione docente, pari a 237 annuali o alla parte proporzionale in base al numero di ore di servizio, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo d'applicazione¹³.

Il numero delle ore può subire variazione sia in aumento che in diminuzione nel rispetto della normativa locale. Il Dirigente scolastico potrà, tenuto conto di esigenze eccezionali del servizio e nel rispetto delle disposizioni relative alla durata giornaliera del lavoro e a condizione di non superare la durata del lavoro settimanale, chiedere al dipendente di prolungare la durata dell'orario di lavoro, salvo poi procedere a recuperi secondo le modalità utilizzate per il personale in servizio presso l'Istituto scolastico.

ART. XV (OBBLIGHI DEL DIPENDENTE)

Il dipendente è tenuto ad osservare gli obblighi disciplinari e di comportamento previsti dalla legislazione vigente.

ART. XVI (SANZIONI DISCIPLINARI)

Il dipendente è assoggettato alle sanzioni disciplinari previste articoli dall'articolo 90 al 94 del Contratto Collettivo d'applicazione¹⁴.

L'irrogazione di eventuali sanzioni dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto delle modalità e con le garanzie previste dalla vigente normativa in materia.

ART. XVII (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

Il presente contratto può essere risolto anticipatamente, in conformità a quanto previsto dai seguenti articoli dello Statuto dei Lavoratori spagnolo e successive modifiche ed integrazioni:

- Art. 49 (Cause di risoluzione del contratto)
- Art. 50 (Dimissioni volontarie)
- Art. 51 (Licenziamento collettivo)
- Artt. 52 e 53 (Risoluzione del contratto per causa oggettive)
- Artt. 54 e 55 (Licenziamento per motivi disciplinari)
- Art. 56 (Licenziamento senza giusta causa)

ART. XVIII (INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E FINE RAPPORTO)

In caso di risoluzione del contratto per licenziamento senza giusta causa la Scuola è tenuta, qualora spettante, al versamento di una indennità pari a 33 giorni per anno lavorato fino a un massimo di 24 mensilità (art. 56 Statuto dei Lavoratori).

In caso di risoluzione del contratto per licenziamento per causa oggettiva la Scuola è tenuta, qualora spettante, al versamento di una indennità pari a 20 giorni per anno lavorato fino a un massimo di 12 mensilità (artt. 52 e 53 Statuto dei Lavoratori).

ART. XVIII BIS (CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER ETÀ)

¹³ X Contratto Collettivo di scuole private di regime generale o insegnamento regolato senza alcun livello sovvenzionato pubblicato nel B.O.E. dell'11 luglio 2018

¹⁴ X Contratto Collettivo di scuole private di regime generale o insegnamento regolato senza alcun livello sovvenzionato pubblicato nel B.O.E. dell'11 luglio 2018



SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID

Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID ☎ 91.533.05.39 fax 91.534.58.36

✉ dsga@scuolaitalianamadrid.org

✉ amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it

Il/La dipendente, in ogni caso, cesserà dal servizio al compimento del limite di età previsto dalla normativa locale in vigore.

ART. XX

(COMPETENZA GIURISDIZIONALE)

Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

ART. XXI

(DISPOSIZIONI FINALI)

Il contratto diventa efficace solo dopo l'apposizione del visto da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Madrid,

IL CONTRATTISTA

IL/LA DIRIGENTE SCOLASTICO/A



SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID

Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID ☎ 91.533.05.39 fax 91.534.58.36

✉ dsga@scuolaitalianamadrid.org

✉ amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it

						ALLEGATO A		
PROSPETTO DI CALCOLO DEGLI ONERI ASSICURATIVI RELATIVI AL CONTRATTO DEL						CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO		
SEDE: SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID								
DIPENDENTE:								
SERVIZIO: DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - ore settimanali 15 su 18								
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DOCENTE PRIMARIA - 1° CICLO DELLA ESO ((ESCUELA SECUNDARIA OBLIGATORIA) corrispondente alla 1ª, 2ª e 3ª della Scuola Sec. 1º grado) (tabelle salariali del X Contratto Collettivo)								
Retribuzione annua base								
SALARIO BASE per 12 mensilità		13.906,84						
intero								
13.906,84								
COMPLEMENTO DI "IMPEGNO" per 12 mensilità		1.277,40						
intero								
1.277,40								
PLUS PRODUCTIVIDAD per 11 mensilità		575,28						
intero								
575,28								
RATEIZZAZIONE 2 PAGHE EXTRA per 12 mensilità (composte dalla voce stipendiale del salario base e complemento di "impegno")		2.530,70						
intero								
2.530,70								
TREDICESIMA MENSILITÀ (composta dalla voce stipendiale del salario base e del complemento di impegno)								
intero								
1.265,35		1.265,35						
TOTALE		19.555,57						
Trattamento mensile								
11 mensilità		1.528,55		importo dato dalla somma di 1.158,90 euro (salario base) + 106,45 euro (complemento di "impegno")+ 52,30 (plus productividad)+ 210,90 (rateizzazione di due paghe extra ottenuta da salario base+complemento di "impegno" *2/12)				
agosto		1.476,25		importo dato dalla somma di 1.158,90 euro (salario base) + 106,45 euro (complemento di "impegno")+ 210,90 (rateizzazione di due paghe extra ottenuta da salario base+complemento di "impegno" *2/12)				
tredicesima mensilità		1.265,35		importo dato dalla somma di 1.158,90 euro (salario base) + 106,45 euro (complemento di "impegno")				
Oneri Assicurativi								
Causale	Calcolo su							
	11 mensilità				agosto			
	%	Dipendente	%	Amministrazione	%	Dipendente	%	Amministrazione
Assicurazione malattia	4,70%	71,84	23,60%	360,74	4,70%	69,38	23,60%	348,40
Disoccupazione	1,55%	23,69	5,50%	84,07	1,55%	22,88	5,50%	81,19
Formazione professionale	0,10%	1,53	0,60%	9,17	0,10%	1,48	0,60%	8,86
Fondo di garanzia salariale	----		0,20%	3,06	----		0,20%	2,95
Incidenti sul lavoro e malattie professionali	----		1,50%	22,93	----		1,50%	22,14
TOTALE MENSILE	6,35%	97,06	31,40%	479,97	6,35%	93,74	31,40%	463,54
TOTALE ANNUO ONERI ASSICURATIVI								
DIPENDENTE		1.161,40						
AMMINISTRAZIONE		5.743,21						



SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID

Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID ☎ 91.533.05.39 fax 91.534.58.36

✉ dsga@scuolaitalianamadrid.org

 ✉ amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it



SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID

Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID ☎ 91.533.05.39 fax 91.534.58.36

✉ dsga@scuolaitalianamadrid.org

✉ amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it

ALLEGATO B

ASSENZE PER MALATTIA

In caso di malattia, il dipendente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione locale (Artt. 169 e 171 del Regio Decreto n. 8 del 30 ottobre 2015; e Art. 43 del X Contratto Collettivo Nazionale delle scuole private di regime generale o insegnamento regolato senza alcun livello sovvenzionato) che attualmente prevede quanto segue:

Definizione: *saranno considerate assenze per inabilità temporanea quelle dovute a malattie comuni o professionali e incidenti sul lavoro o non sul lavoro*

Durata: *la durata massima è di trecentosessantacinque giorni, prorogabili di altri centottanta giorni.*

Prestazione economica:

- a) *in caso di malattia comune o professionale: 100%, durante i primi tre mesi (la prestazione prevede un sussidio a carico del datore di lavoro o dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Tale sussidio viene integrato da una quota integrativa a carico del datore di lavoro);*
- b) *in caso di incidente sul lavoro, la prestazione economica sarà garantita al 100% per un ulteriore mese per ogni tre anni di anzianità di servizio.*

Successivamente il lavoratore percepirà il solo sussidio previsto dalla S.S. fino al termine del periodo massimo previsto.



ALLEGATO C

CONGEDI PER MATERNITÀ

In caso di congedo per maternità, il dipendente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione locale (Art. 48, commi 4 e 5 dello Statuto dei Lavoratori e Art. 44 del X Contratto Collettivo Nazionale di scuole private di regime generale o insegnamento regolato senza alcun livello sovvenzionato) che attualmente prevede quanto segue:

Definizione: rientrano nella fattispecie in esame la maternità, l'adozione e i periodi di affidamento preadottivo

Durata: sedici settimane ininterrotte, a condizione che almeno sei settimane siano usufruite dopo il parto. In caso di parto multiplo si aggiungono due settimane per ogni figlio a partire dal secondo. In caso di adozione e di affidamento il periodo inizierà dal momento in cui il lavoratore ne faccia richiesta a partire dalla data di riconoscimento legale dell'adozione o dell'affidamento.

Prestazione economica: per l'intero periodo sarà corrisposto un sussidio equivalente al 100% della retribuzione a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Ai sensi dell'Art. 37, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori e dell'Art. 48 del X Contratto Collettivo Nazionale di scuole private di regime generale o insegnamento regolato senza alcun livello sovvenzionato, per l'allattamento del figlio minore di nove mesi, il dipendente avrà diritto a un'ora di permesso dal lavoro che potrà essere suddiviso in due frazioni.

In alternativa potrà scegliere tra:

- a) la riduzione di mezz'ora della giornata lavorativa o
- b) accumulare i permessi fino a un massimo di 20 giorni da usufruire senza soluzione di continuità successivamente al congedo per maternità



SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID

Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID ☎ 91.533.05.39 fax 91.534.58.36

✉ dsga@scuolaitalianamadrid.org

✉ amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it

ALLEGATO D

CONGEDO PARENTALE

In caso di congedo parentale, il dipendente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione locale (Artt. 37, comma 6, e 46, comma 3, dello Statuto dei Lavoratori e Artt. 38 e 52 del X Contratto Collettivo Nazionale di scuole private di regime generale o insegnamento regolato senza alcun livello sovvenzionato) che attualmente prevede quanto segue:

RIDUZIONE DELLA GIORNATA LAVORATIVA PER ASSISTENZA DEL FIGLIO MINORE

Definizione: ai sensi dell'art 37, comma 6, dello Statuto dei Lavoratori e dell'art. 38 del Contratto Collettivo, il dipendente ha diritto alla riduzione della giornata lavorativa di almeno un ottavo e fino a un massimo della metà della sua durata.

Durata: fino al compimento del 12° anno di età del figlio

Prestazione economica: ridotta proporzionalmente alla giornata lavorativa

ASPETTATIVA PER ASSISTENZA DEL FIGLIO MINORE

Definizione: ai sensi dell'art 46, comma 3, dello Statuto dei Lavoratori e dell'art. 52 del Contratto Collettivo, il dipendente ha diritto ad un periodo di aspettativa per l'assistenza del figlio minore

Durata: non superiore a tre anni. Durante il primo anno viene garantito il diritto alla riserva del posto.

Prestazione economica: nessuna